

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZ. FALLIMENTARE

(Sovraindebitamento - accordo di ristrutturazione n. 379 / 2022
r.g.v.g.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto in data 25.3.2022
da Poli Quinto nato il 23.10.1939 e da Quadraroli Liliana nata il
3.12.1943;

vista la documentazione allegata;

vista la relazione sulla fattibilità del piano redatta - nella
qualità di esercente, per la presente procedura, la funzione di
Organismo di Composizione della Crisi - dall'Avv. Paola Peruzzi;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per
territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse
da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- la proposta prevede la degradazione dei creditori
prelatizi attribuendo il diritto di voto a fronte della perdita
economica conseguente al ridotto adempimento che viene offerto
nell'immediatezza;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per emettere il
provvedimento di cui all'art. 10 l. 3/2012 sussistendo le
condizioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge;

p.q.m.

fissa l'udienza del 7/07/2022 h 12:00 per gli adempimenti di cui
agli artt. 10 e 12 legge 3 del 2012;

onera il debitore costituito nelle procedure esecutive pendenti
nei suoi confronti di depositare il presente provvedimento, entro
7 giorni dalla comunicazione del medesimo, nel fascicolo della
procedura esecutiva, successivamente producendo in atti la prova
del relativo adempimento;

dispone, una volta attuato l'adempimento di cui al punto
precedente, la comunicazione, nel termine di cui agli artt. 10,



comma 1, e 11, comma 1, L.3/12 almeno 50 giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale - autorizzando a tale fine l'utilizzo di telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata - della proposta, dei suoi allegati e del presente decreto, contenente l'avvertimento che potranno far pervenire nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta e che, in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

dispone che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, l'O.C.C. depositi nel fascicolo telematico

- la prova dell'avvenuto perfezionamento delle suddette comunicazioni ai creditori unitamente all'elenco degli indirizzi dei creditori presso i quali sono state effettuate le comunicazioni;

- una relazione in ordine alle manifestazioni di voto da questi pervenute, riferendo circa il raggiungimento o meno della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, L. cit.;

dispone che della proposta e del decreto si curi l'inserimento sul sito web del Tribunale;

ordina - ove prevista in piano la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati - la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, che, sotto pena di nullità, non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

sospende la procedura esecutiva immobiliare n. 226/2015 r.g.e. Giudice dott.ssa Alessandra Dominici aperta a carico dei proponenti sugli immobili

In capo a Poli Quinto nato a Canino il 23.10.1939 per la proprietà superficiaria di 1/2 in regime di comunione dei beni con Quadraroli Liliana, Montalto di Castro C/6 - autorimessa, P-S1, foglio 60 particella 344 sub 4, cl. 4, consistenza 24 mq, rendita Euro 38,42;



In capo a Poli Quinto nato a Canino il 23.10.1939 per la proprietà superficiaria di 1/2 in regime di comunione dei beni con Quadraroli Liliana, Montalto di Castro C/6 - autorimessa, P-T, foglio 60 particella 344 sub 131, cl. 1, consistenza 61 mq, rendita Euro 59,86;

In capo a Poli Quinto nato a Canino il 23.10.1939 per la proprietà superficiaria di 1/2 in regime di comunione dei beni con Quadraroli Liliana, Montalto di Castro C/6 - autorimessa, P-T, foglio 60 particella 344 sub 133, cl. 1, consistenza 46 mq, rendita Euro 45,14;

In capo a Poli Quinto nato a Canino il 23.10.1939 per la proprietà superficiaria di 1/2 in regime di comunione dei beni con Quadraroli Liliana, Montalto di Castro C/2 - locale magazzino, P-4, foglio 60 particella 344 sub 107, cl. 3, consistenza 20 mq, rendita Euro 26,86;

In capo a Poli Quinto nato a Canino il 23.10.1939 per la proprietà superficiaria di 1/2 in regime di comunione dei beni con Quadraroli Liliana, Montalto di Castro A/2 - appartamento, P-T, foglio 60 particella 344 sub 52, cl. 1, consistenza 6,5 vani, rendita Euro 570,68;

informa che a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C..

Civitavecchia, 29.3.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

